



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4507

Seduta del 30/03/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI DAL TICKET SANITARIO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 *“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”*;

PRESO ATTO che i dati trasmessi dal MEF ai fini del rinnovo delle esenzioni da reddito, ai sensi del citato D.M. 11.12.2009, sono relativi solo a soggetti che effettuano dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale;

VISTO l'art. 53 del DPCM 12.1.2017 che prevede che le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dal relativo allegato 8 abbiano diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo e che ai sensi della disciplina transitoria di cui al successivo art. 64:

- le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale (articoli 15 e 16 e relativi allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D) entreranno in vigore dalla data di pubblicazione di un successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;
- fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni, l'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione è contenuto nell'allegato 8-bis del citato DPCM;

RICHIAMATA la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ed, in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2;

RICHIAMATA la DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, al punto *“6.14. Esenzioni”*, che ha posticipato al 30.9.2020 la scadenza di tutte autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario, inizialmente fissate per il 31.3.2020;

RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento alle parti relative alla proroga delle esenzioni:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR XI/3016 del 30/03/2020 *"ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (CENTRO DI COSTO COV 20)"* e, in particolare, l'Allegato 1 *"DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE PROROGHE DI TERMINI"*;
- la DGR XI/3615 del 28/09/2020 *"DETERMINAZIONI IN MERITO AL RINNOVO AUTOMATICO DELLE ESENZIONI PER PATOLOGIA, DI CUI ALLA DGR N. 937/2010, E PROROGA DELLA SCADENZA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ALL'ESENZIONE PER REDDITO DAL TICKET SANITARIO IN SCADENZA AL 30.9.2020, DI CUI ALLA DGR N. 2672/2019"*, che ha prorogato al 12.1.2021 la scadenza delle autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 30.9.2020;
- la DGR XI/4201 del 18/01/2021 *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI DAL TICKET SANITARIO"* che ha prorogato al 31.3.2021 la scadenza delle esenzioni per patologia e di tutte le autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 12.1.2021, al fine di evitare disagi ai cittadini, ferma restando la sussistenza del diritto all'esenzione;
- la DGR XI/4467 del 29.3.2021 *"ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VIGENZA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI NECESSARIE PER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI E30 ED E40"*;

CONSIDERATE le citate disposizioni emergenziali dirette a contenere la diffusione del virus COVID-19 e l'esigenza di limitare l'affluenza dei pazienti presso gli ambulatori per il rilascio di certificazioni e presso gli sportelli di scelta/revoca, al fine di ridurre il rischio di infezione e favorire un corretto accesso all'attività specialistica, oggetto di specifici piani di recupero delle liste d'attesa;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'infezione che porta con sé l'incremento dei casi sul territorio regionale consigliano un ulteriore prolungamento della valenza delle autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario;

RITENUTO pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, di posticipare al 30.6.2021 la vigenza delle esenzioni per patologia e di tutte le autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario, non già disciplinate dalla DGR 4467 del 29.3.2021, in scadenza al 31.3.2021, ferma restando la sussistenza del diritto all'esenzione, ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, vista



Regione Lombardia

LA GIUNTA

anche la necessità di limitare l'affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione da Covid-19;

RIBADITO che rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all'ASST di competenza territoriale l'eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell'attestato di esenzione;

PRECISATO che al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia dovrà avvenire secondo le consuete modalità;

RITENUTO che tale differimento consente alle ATS, ciascuna per il territorio di competenza, di procedere altresì:

- ad una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini interessati al rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di garantire il rispetto della scadenza del 30 giugno 2021;
- ad una verifica delle esenzioni per patologia che non hanno i criteri per essere rinnovate automaticamente secondo le modalità previste dalla normativa regionale, così da valutare effetti legati a difficoltà di accesso alle prestazioni, al fine di minimizzare i rischi di perdite del beneficio dell'esenzione da parte degli aventi diritto;

così da minimizzare i rischi di perdite del beneficio;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" così come modificata, tra le altre, dalla legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019";

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del SSR, dando atto che l'impatto economico delle esenzioni in esame è storicizzato nei valori previsti nella Legge Regionale 29 dicembre 2020 - n. 27 "*Bilancio di previsione 2021 – 2023*";

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le D.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale della Regione Lombardia;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di posticipare al 30.6.2021 la vigenza delle esenzioni per patologia e di tutte le autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario, non già disciplinate dalla DGR 4467 del 29.3.2021, in scadenza al 31.3.2021, ferma restando la sussistenza del diritto all'esenzione, ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche la necessità di limitare l'affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione da Covid-19;
2. di precisare che rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all'ASST di competenza territoriale l'eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell'attestato di esenzione;
3. di precisare che al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia dovrà avvenire secondo le consuete modalità;
4. di dare mandato alle ATS, ciascuna per il territorio di competenza, di procedere altresì:
 - ad una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini interessati al rinnovo delle esenzioni per reddito, al fine di garantire il rispetto della scadenza del 30 giugno 2021 e così contestualmente, minimizzare i rischi di perdite del beneficio;
 - ad una verifica delle esenzioni per patologia che non hanno i criteri per essere rinnovate automaticamente secondo le modalità previste dalla normativa regionale, così da valutare effetti legati a difficoltà di accesso alle prestazioni;

così minimizzare i rischi di perdite del beneficio;

5. di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

carico del SSR, dando atto che l'impatto economico delle esenzioni in esame è storicizzato nei valori previsti nella Legge Regionale 29 dicembre 2020 - n. 27 *"Bilancio di previsione 2021 – 2023"*;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge